

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N.179/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 30 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Enrico Moscati Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 12.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/MANFREDONIA DEL 5.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 131/DIV del 7.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SELVAGGI LUCA SEGUITO GARA BARLETTA/AVERSA NORMANNA DELL’11.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 139/DIV del 14.4.2009)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €1.500,00 ALLA RECLAMANTE;
- INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 12.5.2009 AL SIG. TUROTTI SANDRO;
- SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GUIDETTI MASSIMILIANO;
- SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PAOLONI MARCO, INFLITTE SEGUITO GARA CREMONESE/RAVENNA DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/DIV del 21.4.2009)

La C.G.F. separati preliminarmente i motivi di ricorso come sopra proposto dall'U.S. Cremonese S.p.A. di Cremona in quattro distinti appelli, li respinge.
Dispone incamerarsi le relative tasse reclamo.

4) RICORSO S.F. AVERSA NORMANNA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVERSA NORMANNA/SCAFATESE DEL 19.4.2009 (Delibera del Giudice/Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 142/SIV del 21.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.F. Aversa Normanna s.r.l. di Aversa (Caserta).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 30 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete